

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 22-2139

Accordo tra la Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio del complesso fieristico. ExpoPiemonte- di Valenza Po - Legge 105/2006 - Fondo mobilità Fiere.

A relazione dell'Assessore Casoni:

La legge 27 Febbraio 2006, n. 105, "Interventi dello Stato nel sistema Fieristico Nazionale", dispone l'istituzione del Fondo per la Mobilità al servizio delle Fiere e prevede contributi statali in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

Il D.I. 11/05/2009 ha previsto le modalità di riparto delle risorse del Fondo mediante bando annuale destinato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale con priorità per quelli diversi dalle Fiere al cui servizio sono già destinati specifici interventi. Lo stesso decreto indica le modalità per la presentazione da parte delle Regioni dei programmi di intervento da candidare all'attribuzione delle risorse, facendo carico al Ministero competente di comunicare l'effettiva disponibilità di risorse destinate al Fondo, dalla cui data decorre il termine di scadenza di 90 giorni per la presentazione dei programmi stessi.

La Regione Piemonte ha partecipato al bando per l'assegnazione delle risorse 2010 con istanza di finanziamento approvata con D.D. 156 del 28/7/2010 .

Il progetto presentato riguarda il nuovo centro fieristico ExpoPiemonte, sorto a Valenza fuori dal centro abitato e che ha determinato la necessità di costruire nuovi collegamenti stradali con la città e con le altre vie di comunicazione.

La responsabilità della realizzazione dell'intervento è in capo alla Expo Piemonte Spa, società immobiliare a capitale pubblico-privato nata per la progettazione e la costruzione della struttura fieristico espositiva polifunzionale rivolta alle manifestazioni fieristiche ed espositive del distretto produttivo di Valenza (fiere Valenza Gioielli, fiere delle tecnologie e macchinari per l'oreficeria), a mostre, fiere, eventi di altri settori del "luxury", del "Made in Italy" e, in generale, del territorio e della sua economia.

Socio di maggioranza dell'iniziativa è Finpiemonte Partecipazioni Spa, espressione della Regione Piemonte; partecipano alla compagine societaria la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la società Fin.Or.Val. (Orafi Valenzani) nonché l'Amministrazione Provinciale di Alessandria, il Comune di Valenza, la Camera di Commercio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Alessandria Spa.

L'area dell'Expo ha estensione di mq. 139.231 per un complesso ben inserito nel paesaggio collinare della valle del Po, di concezione innovativa ed attrezzato con tutti i più moderni servizi a supporto di molteplici attività, quali esposizioni di settore, mostre, convegni, spettacoli ed eventi in generale.

La sola struttura polivalente di 11.300 mq. si articola in: area espositiva, bar, servizi, ricevimento, assistenza, convegni e relazioni esterne, uffici gestionali, amministrativi e tecnici; magazzini, logistica e spazi tecnici.

L'Amministrazione Comunale ha adottato con Delibera di C.C. n° 91 del 3/11/05 il Piano di Intervento Produttivo, quale strumento attuativo per la realizzazione della nuova struttura.

I lavori di costruzione della struttura polivalente (Palazzo Mostre) iniziati nel 2007 sono stati completati nell'anno 2009; sono stati inoltre realizzati lavori di connessione del polo espositivo alla S.P. n° 78 per Bassignana/Autostrade, compresi nella complessiva riorganizzazione viaria del nodo di connessione tra la viabilità interna del polo espositivo con la strada provinciale n° 78 e il nuovo asse viario (Strada del Gioiello ex Strada Ariara) con la città di Valenza, a sua volta connesso con il nuovo Centro Sportivo previsto dagli strumenti urbanistici, cui derivano ulteriori potenzialità per l'attività del Centro Espositivo.

La connessione con la S.P. n° 78, condivisa dall'Amministrazione Provinciale, è costituita da una rotonda a raso con svincolo di accesso all'area fieristica e successiva distribuzione della mobilità sia per le aree di parcheggio che di riconnessione con le aree industriali nel confinante comune di Pecetto; la connessione con il nuovo asse viario per la città prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, con ulteriori parcheggi, pista ciclabile, verde, con riparto della sua realizzazione tra Expo Piemonte per il tratto stradale compreso nell'area PIP e il Comune per la continuazione al raccordo con la viabilità della città di Valenza e la connessione con il nuovo Centro Sportivo.

L'esecuzione degli interventi indicati consegue ad atti già adottati dal Comune di Valenza e da Expo Piemonte. In particolare gli obblighi al riguardo di Expo Piemonte rientrano nelle urbanizzazioni previste dalla Convenzione tra la Società ed il Comune per la stessa costruzione del Centro Espositivo; il completamento della connessione con la viabilità urbana è recato da variante alle opere di urbanizzazione citate.

Con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, di approvazione della graduatoria, in data 17/11/2010 è stato attribuito alla Regione Piemonte, risultata prima, l'importo di € 623.200,00 quale contributo statale per il programma di intervento denominato "Connessione al Centro Fieristico ExpoPiemonte di Valenza mediante strada Ariara. Completamento della variante di collegamento", che prevede un costo complessivo di € 1.999.918,97 per la restante parte finanziato da ExpoPiemonte.

Con successivo Decreto Direttoriale del 22/12/2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso definitiva la ripartizione dei fondi tra le Regioni beneficiarie e stabilito che, al fine di disciplinare le procedure per l'attuazione degli interventi funzionali ammessi a finanziamento, occorre procedere alla stipula di un apposito Accordo di programma per definire l'oggetto degli interventi, i reciproci adempimenti nonché le modalità di erogazione del contributo statale.

La sottoscrizione dell'Accordo in oggetto è demandata al Direttore della Direzione "Commercio, Sicurezza e Polizia locale", così come l'attuazione dello stesso mediante atti successivi.

Ciò premesso,

vista la L.R. n. 7/2001;
vista la Legge 105/2006;
vista la L.R. n.23 del 28/7/2008;
visto il D.I. 11/05/2009;
vista la D.D. 156 del 28/7/2010;
visti i Decreti Direttoriali del 17/11/2010 e del 22/12/2010;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare l'allegato schema di accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte indirizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio del complesso fieristico "ExpoPiemonte" di Valenza Po facente parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione "Commercio, Sicurezza e Polizia locale" , nella persona del Direttore pro-tempore la firma del suindicato accordo;
- di dare atto che all'attuazione del progetto si farà fronte con le risorse statali da iscrivere su apposito capitolo della UPB DB17041 senza nuovi oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di dare atto che il responsabile della realizzazione dell'intervento e beneficiario finale delle risorse statali è ExpoPiemonte spa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PIEMONTE

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, rappresentato da Gianfrancesco Vecchio, domiciliato per la carica presso il Ministero medesimo, via Sallustiana, 53 Roma;

Sentito il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale;

e

La **Regione Piemonte**, rappresentata dal Direttore Commercio, Sicurezza, Polizia Locale Giuseppe Benedetto, domiciliato per la carica presso la Regione medesima, Via Meucci, 1

PREMESSO

- che con la legge 27 febbraio 2006, n. 105, recante "Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale" è stato istituito il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di seguito denominato "Fondo" presso il Ministero delle attività produttive finalizzato alla concessione di contributi statali in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

-che il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 105 del 2006 dispone che le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

-che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, il quale è subentrato nella titolarità delle competenze in argomento al Ministero delle attività produttive;

-che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 11 maggio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2009, ha previsto le modalità di riparto delle risorse del Fondo, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

-che, in particolare, con l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 11 maggio 2009, è stato ripartito il suddetto Fondo, prevedendo:

a)tre milioni di euro a favore della regione Emilia Romagna per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a favore della fiera di Bologna;

b) la destinazione delle restanti disponibilità alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di sistemi fieristici di rilevanza nazionale, con priorità per quelli diversi dalle Fiere al cui servizio sono già destinati specifici interventi ai sensi della lettera a) e di specifiche diverse disposizioni legislative;

- che il Ministero dello sviluppo economico, in data 29 aprile 2010, protocollo n. 39467, ha reso formalmente nota la disponibilità complessiva di € 4.000.000,00 (quattro milioni) nello stato di previsione dello stesso Ministero, destinata al Fondo dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 12, comma 4), di cui € 2.000.000,00 in conto residui per l'anno 2009 e € 2.000.000,00 in conto competenza per l'anno 2010, da utilizzare per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto interministeriale 11 maggio 2009;

- che la predetta disponibilità è stata tempestivamente comunicata a Regioni e Province Autonome rendendo noto il termine di scadenza per la presentazione dei programmi di intervento da candidare per l'ottenimento del suddetto finanziamento (28 luglio 2010);

- che con D.M. 24 novembre 2009, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 23 dicembre 2009, registro decreti n. 2426, è stata costituita la Commissione paritetica prevista dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto interministeriale 11 maggio 2009, incaricata della valutazione dei programmi di intervento presentati dalle Regioni;

- che detta Commissione paritetica ha proceduto alla valutazione dei programmi presentati dalle Regioni, concludendo i propri lavori nella seduta del 21 ottobre 2010 con la formazione della relativa graduatoria ed il riparto dei fondi disponibili;

- che con decreto direttoriale 17 novembre 2010, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 24 novembre 2010, registro decreti n. 2255, è stata approvata la graduatoria dei programmi candidati ed ammessi e sono state ripartite, in via provvisoria le risorse disponibili di quattro milioni di euro mediante l'attribuzione del contributo richiesto, o di sua parte, secondo la posizione in graduatoria dei programmi stessi;

- che il medesimo decreto direttoriale 17 novembre 2010 prevede ai commi 3 e 4 che la ripartizione provvisoriamente determinata della disponibilità di quattro milioni di euro venga confermata o modificata con successivo decreto a seguito dell'accettazione da parte delle regioni beneficiarie del contributo loro attribuito, nonché della verifica delle condizioni di cofinanziamento prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'individuazione - per le sole regioni beneficiarie di quota parte del contributo richiesto - di un soggetto cofinanziatore per la parte restante dell'importo necessario alla realizzazione dell'opera o di un suo lotto funzionale;

- che con decreto direttoriale 22 dicembre 2010, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 dicembre 2010, è stata resa definitiva la ripartizione di quattro milioni di euro tra le seguenti regioni beneficiarie, e la relativa spesa è stata impegnata a favore delle stesse, secondo gli importi indicati:

1. € 623.200,00 a favore della Regione Piemonte;
2. € 2.880.000,00 a favore della Regione Liguria;
3. € 405.142,50 a favore della Regione Toscana, di cui € 200.000,00 per il q.f. di Arezzo; € 200.000,00 per il q.f. di Lucca; € 5.142,50 per un lotto funzionale del programma relativo al q.f. di Grosseto;
4. € 86.515,00 a favore della Regione Emilia Romagna per un lotto funzionale del programma relativo al q. f. di Rimini Fiera;
5. € 5.142,50 a favore della Regione Umbria per un lotto funzionale del programma relativo al q. f. Umbriafiere;

- che, ai sensi di quanto previsto all'Art. 1 comma 6 del citato decreto interministeriale, al fine di disciplinare le procedure per l'attuazione degli interventi funzionali ammessi a finanziamento occorre procedere alla stipula di un apposito Accordo di programma mediante il quale definire l'oggetto degli interventi, i reciproci adempimenti nonché le modalità di erogazione del contributo statale;

- che occorre altresì prevedere adempimenti volti a garantire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi necessaria per lo svincolo delle quote della contribuzione statale, nonché per un generale controllo sugli investimenti;

-che con decreto legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008 n.133, art. 61, comma 9, sono state introdotte misure in materia di compensi dei collegi arbitrali e commissioni di collaudo relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- che le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate al citato Fondo, ai fini della successiva assegnazione alle Regioni beneficiarie saranno erogate direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, titolare del capitolo di spesa dei fondi in parola;

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art.2 FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità al complesso fieristico "ExpoPiemonte" di Valenza Po (AL).

In particolare il presente Accordo:

- a) individua la tipologia delle opere da realizzare
- b) stabilisce gli impegni delle parti rispetto alla realizzazione dell'intervento e delle relative opere;
- c) fissa le modalità di erogazione delle risorse;
- d) individua le procedure per una eventuale rimodulazione dell'intervento di cui al comma 1;
- e) definisce le modalità per il Monitoraggio dell'Accordo ai fini della individuazione e soluzione di eventuali criticità.

Art.3 OGGETTO DELL'ACCORDO

L'intervento si sviluppa nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio del complesso fieristico "ExpoPiemonte" di Valenza Po e consiste nella realizzazione dei seguenti lavori:

- completamento strade e parcheggi area T12PIP e precisamente completamento dei parcheggi e delle connessioni viarie del Centro Fieristico ExpoPiemonte con la strada provinciale n. 78 e verso il concentrico urbano, strada comunale Ariara

Il progetto definitivo degli interventi da realizzare, predisposti per lotti funzionali “minimi”, con i relativi quadri economici da cui risulta il costo stimato per la realizzazione delle opere e la certezza della copertura finanziaria, anche per la parte eccedente il contributo statale, sarà presentato entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 4

OPERE

Le opere devono essere realizzate in conformità al progetto “Connessione al Centro Fieristico ExpoPiemonte di Valenza mediante strada Ariara. Completamento della variante di collegamento” assentito ed approvato, nel rispetto dei termini stabiliti nel relativo programma temporale.

Nel rispetto della normativa vigente la Regione Piemonte potrà disporre, mediante perizie, le varianti che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera.

Art. 5

CONDIZIONI SPECIFICHE

Il Ministero dello sviluppo economico concorre unicamente dal punto di vista finanziario alla realizzazione del programma suddetto e rimane estraneo alle scelte progettuali.

La Regione Piemonte assicura che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione delle opere in quanto le aree di proprietà privata interessate risultano già acquisite.

La Regione Piemonte comunica al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del responsabile del procedimento, comunica l’inizio e la conclusione dei lavori e qualsiasi altra circostanza rilevante nello sviluppo delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 6

RAPPORTI CON I TERZI

La partecipazione finanziaria del Ministero dello sviluppo economico riguarda esclusivamente la realizzazione dell’opera e pertanto è esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estraneo ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione dell’opera.

Art. 7

RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui all’articolo 3 sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e modi concordati;
- b) qualora per esigenze sopravvenute, e non prevedibili, si renda indifferibile la realizzazione di opere ed interventi in precedenza non previsti.

La rimodulazione di cui al precedente comma 1 è resa operativa, su proposta della Regione, mediante adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico e previa istruttoria tecnico-amministrativa in merito alla ricorrenza delle ipotesi ivi previste.

Art.8
RISORSE

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla erogazione del finanziamento statale a carico delle risorse di cui al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, istituito con la legge n.105 del 27 febbraio 2006, a favore della Regione Piemonte per un importo complessivo pari ad € 623.200,00 per la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il suddetto contributo è destinato alla copertura del quadro economico dell'intervento e verrà erogato in conto capitale, con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rimangono estranei circa la copertura dei maggiori oneri economici necessari per la completa realizzazione e funzionalità dell'opera, nonché ad ogni richiesta risarcitoria che possa essere avanzata e riconosciuta a qualunque titolo per la realizzazione del programma.

Art. 9
EROGAZIONE DELLE RISORSE

Il contributo verrà erogato sul conto di tesoreria n. 31930 intestato alla Regione Piemonte, presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, codice IBAN (omissis) mediante l'adozione di decreti di pagamento da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'avanzamento dei lavori, previsti in due fasi, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base della documentazione messa a disposizione da parte della Regione Piemonte, certificata dal responsabile del procedimento.

In pendenza dell'erogazione delle risorse di cui sopra, la provvista finanziaria per fare fronte ai pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori dovrà essere assicurata dal soggetto beneficiario con risorse proprie.

Art. 10
UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA

I risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli realizzati nell'ambito delle procedure di affidamento dei lavori ovvero dall'applicazione di eventuali penali, potranno essere destinati al completamento del sistema di accessibilità al complesso fieristico "ExpoPiemonte" di Valenza Po, previa stipula di atto integrativo alla presente convenzione.

Art.11
MONITORAGGIO

Le parti si impegnano a istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi:

- a) verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e dunque dell'intervento;
- b) individuare eventuali criticità;
- c) valutare la coerenza degli interventi;
- d) verificare ipotesi di rimodulazione degli investimenti.

A tal fine la Regione si impegna a fornire al Ministero dello sviluppo economico, periodicamente con cadenza semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento concordato, evidenziando eventuali criticità.

Art. 12

COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

La Regione comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, certificando sotto la sua responsabilità che l'oggetto dell'Accordo è ultimato e collaudato in ogni sua parte, e trasmette copia conforme del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione.

Al fine di assicurare una puntuale verifica dello stato di attuazione degli investimenti, nell'ambito delle procedure di realizzazione degli interventi oggetto del presente contributo e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008 n.133, art. 61, comma 9, la stazione appaltante procede alla nomina di un rappresentante designato a seconda dei casi dal Ministero dello sviluppo economico o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo previste dalle norme vigenti per l'affidamento delle prestazioni di lavori, servizi e forniture.

Art.13

DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con la Regione Piemonte anche derivanti dalla loro rimodulazione o dal loro riutilizzo ed al collaudo delle opere.

Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto in caso di grave inadempienza da parte della Regione Piemonte rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'opera.

In caso di recesso, la Regione Piemonte procederà alla restituzione delle somme già erogate dal Ministero dello sviluppo economico, entro il termine e secondo le modalità che saranno indicate con l'atto di notifica del recesso.

Art.14

EFFICACIA

Il presente Accordo viene redatto in due esemplari e diviene efficace dalla data di registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte degli organi di controllo del Ministero.

ROMA,

PER IL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

GIANFRANCESCO VECCHIO

PER LA REGIONE PIEMONTE

GIUSEPPE BENEDETTO